

CODICE DI PROCEDURA PENALE¹

¹ Articoli modificati dalla L. 9 gen. 2019, n. 3, dalla L. 12 apr. 2019, n. 33, e interessati dalla sentenza della Corte cost. 11 apr. 2019, n. 82.

- 266. Limiti di ammissibilità.** – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
 - b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
 - c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
 - e) delitti di contrabbando;
 - f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,¹ molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
 - f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice,² nonché dall'art. 609-undecies.³
 - f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;⁴
 - f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.⁵
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile.⁶ Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
- 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4^{7,8}
- ¹ I reati di usura ed abusiva attività finanziaria sono stati inclusi dall'art. 8 della L. 7 mar. 1996, n. 108; quelli di cui al 600-ter terzo comma c.p., dall'art. 12 della L. 3 ago. 1998, n. 269.
- ² Parole aggiunte dall'art. 13 della L. 6 feb. 2006, n. 38.
- ³ Parole aggiunte dall'art. 4, c. 1, D.lgs. 4 mar. 2014, n. 39.
- ⁴ Lettera aggiunta dall'art. 14, c. 3, L. 14 gen. 2013, n. 9, e così modif. dall'art. 31, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.
- ⁵ Lettera aggiunta dall'art. 2, c. 1, lett. 0b), D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.
- ⁶ Parole aggiunte dall'art. 4, c. 1, lett. a), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».
- ⁷ Parole aggiunte dall'art. 1, c. 4, lett. a), L. 9 gen. 2019, n. 3.
- ⁸ Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. a), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 6.

267. Presupposti e forme del provvedimento.¹ – 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,² i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.³

- 1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.⁴
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
- 2-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.⁵
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-*bis*, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.⁶
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano e prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

¹ V. però *Coord.* 226 e l'art. 13 del D.L. 13 mag. 1991, n. 152, conv. in L. 12 lug. 1991, n. 203 come integrato dall'art. 3-*bis* del D.L. 8 giu. 1992, n. 306, conv. in L. 7 ago. 1992, n. 356, che detta una disciplina derogatoria a quanto disposto dall'art. 267.

² Parole aggiunte dall'art. 1, c. 4, lett. b), L. 9 gen. 2019, n. 3.

³ Periodo aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. b), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «da disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

⁴ Comma ins. dall'art. 10, L. 1 mar. 2001, n. 63.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. b), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 3.

⁶ Periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. c), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 3.

289-bis. Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.¹ – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, c. 4, lett. c), L. 9 gen. 2019, n. 3.

429. Decreto che dispone il giudizio. – 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

- g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
- 2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458.¹
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
- 3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.²
4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

¹ Comma ins. dall'art. 4, L. 12 apr. 2019, n. 33. La disposizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. 33/2019.

² Comma così modif. dall'art. 1, c. 5, L. 23 mar. 2016, n. 41.

438. Presupposti del giudizio abbreviato. – 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'art. 441, comma 5.

- 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.¹
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.²
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'art. 423.
- 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.³
6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.⁴
- 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.⁵
- 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.¹

¹ Comma ins. dall'art. 1, L. 12 apr. 2019, n. 33. La disposizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. 33/2019.

² Comma così sost. dall'art. 1, c. 41, L. 23 giu. 2017, n. 103.

³ Comma ins. dall'art. 1, c. 42, L. 23 giu. 2017, n. 103.

⁴ Comma così sost. dall'art. 1, L. 12 apr. 2019, n. 33. V. nota 1.

⁵ Comma ins. dall'art. 1, c. 43, L. 23 giu. 2017, n. 103.

441-bis. *Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.*¹ – 1. Se nei casi disciplinati dagli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4.²

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'art. 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'art. 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'art. 303, comma 2.³

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'art. 423, anche altre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

¹ Articolo inserito dall'art. 2-*octies* del D.L. 7 apr. 2000 n. 82, conv. con modif. in L. 5 giu. 2000, n. 144.

² Comma ins. dall'art. 2, L. 12 apr. 2019, n. 33. La disposizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. 33/2019.

³ L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 7-*bis* del D.L. 24 nov. 2000, n. 341, conv. con modif. in L. 19 gen. 2001, n. 4.

442. *Decisione.* – 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.¹ [Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.]²

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell'art. 426 comma 2.

¹ Periodo così modif. dall'art. 1, c. 44, L. 23 giu. 2017, n. 103.

² Periodi soppressi dall'art. 3, L. 12 apr. 2019, n. 33. La disposizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. 33/2019.

444. *Applicazione della pena su richiesta.* – 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni o congiunti a pena pecuniaria.¹

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma,

del c.p., qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.^{1,2}

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.³

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.

Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis^{4,5}

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.⁶

¹ Gli attuali c. 1 e 1-bis hanno così sost. l'originario c. 1, ai sensi dell'art. 1, L. 12 giu. 2003, n. 134.

² Comma così modif. dall'art. 11, L. 6 feb. 2006, n. 38 e dall'art. 5, c. 1, lett. f), L. 1 ott. 2012, n. 172.

³ Comma ins. dall'art. 6, c. 1, L. 27 mag. 2015, n. 69.

⁴ Periodo aggiunto dall'art. 5, c. 3, L. 11 gen. 2018, n. 4.

⁵ La Corte cost., con sent. 2 lug. 1990, n. 313, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Cost., il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione».

La Corte cost., con sent. 12 ott. 1990, n. 443, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2, secondo periodo «nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 4, lett. d), L. 9 gen. 2019, n. 3.

445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.– 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter.¹

1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna.

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale.²

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

¹ Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 4, lett. e), L. 9 gen. 2019, n. 3.

² Comma ins. dall'art. 1, c. 4, lett. e), L. 9 gen. 2019, n. 3.

517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento.¹ – 1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lettera *b*) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 516, commi *1-bis* e *1-ter*.²

¹ La Corte cost., con sent. 30 giu. 1994, n. 265, ha dichiarato l'ill. cost. di questo art. «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni».

La Corte cost., con sent. 29 dic. 1995, n. 530, ha dichiarato l'ill. cost. di questo art. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis* del c.p., relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento.

La Corte cost., con sent. 18 dic. 2009, n. 333, ha dichiarato l'ill. cost. di questo art. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.

La Corte cost., con sent. 26 ott. 2012, n. 237, ha dichiarato l'ill. cost. di questo art. nella parte in cui non prevede la facoltà per l'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

La Corte cost., con sent. 25 giu. 2014, n. 184, ha dichiarato l'ill. cost. di questo art. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 del c.p.p., in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

La Corte cost., con sent. 26 mag. 2015, n. 139, ha dichiarato l'ill. cost. di questo art. nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.

La Corte cost., con sent. 5 lug. 2018, n. 141, ha dichiarato l'ill. cost. di questo art., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

La Corte cost., con sent. 11 apr. 2019, n. 82, ha dichiarato l'ill. cost. di questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione.

² Comma aggiunto dall'art. 47, c. 5, L. 16 dic. 1999, n. 479.

683. Riabilitazione. – 1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale¹. Decide altresì sulla revoca della riabilitazione¹, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 179 del c.p. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

¹ Parole aggiunte dall'art. 1, c. 4, lett. g), L. 9 gen. 2019, n. 3.